

ACCORDO PER LA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

Tra,

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S., con sede in Torino, Murazzi del Po n° 57, cod. fiscale 06478780015, (in appresso, per brevità, «Legambiente») in persona della Sig.ra Vanda Bonardo, nata a Dronero (Cn) il 20/06/1954, in qualità di legale rappresentante,

e,

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA - Società Cooperativa (in appresso, per brevità, «Federazione»), con sede in Cuneo, Via Genova 11/a - località Tetto Garetto, CF/P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 00350510046, iscritta all'albo delle cooperative al n. A117250, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Felice CERRUTI, nato a Vezza d'Alba (CN) il 18 ottobre 1941, Presidente del Consiglio di Amministrazione, a quanto infra facoltizzato dall'articolo 6, comma 1 lett. b) del vigente Statuto sociale. In particolare, ai fini del presente accordo la Federazione interviene in rappresentanza di tutte le Banche di Credito Cooperativo presenti nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta ad essa aderenti alla data della firma della presente convenzione, ossia:

- 1) **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - Banca di Credito Cooperativo, s.c.**
- 2) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA, s.c.**
- 3) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO, s.c.**
- 4) **BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI, Credito Cooperativo, s.c.**
- 5) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO, s.c.**
- 6) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA, s.c.**
- 7) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI, s.c.**
- 8) **BANCA DEL CANAVESE - Credito Cooperativo di Vische e del Verbano Cusio Ossola, s.c.**
- 9) **BANCA ALPI MARITTIME – Credito Cooperativo di Carrù, s.c.**
- 10) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA, s.c.**
- 11) **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FENIS, NUS E SAINT MARCEL, s.c.**

in appresso, per brevità, anche semplicemente «Banche» o «BCC-CR»

PREMESSA

La Federazione e Legambiente condividono una comune e profonda sensibilità con riguardo alle tematiche di educazione e sostenibilità ambientali. Esse costituiscono per il territorio nel quale le BCC-CR operano un elemento decisivo per uno sviluppo responsabile e una crescita del bene comune.

Premesso quanto sopra il presente Accordo si basa su quattro principi fondamentali:

1. la scelta della Federazione di occuparsi della qualità presente e futura dell'ambiente naturale quale patrimonio incommensurabile della propria comunità locale. Tale scelta è formalmente espressa nello Statuto della BCC-CR, secondo il quale essa promuove “... *la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune...*” (art. 2);
2. l'individuazione di una forma di promozione dello sviluppo sostenibile del proprio territorio attraverso la diffusione più ampia possibile delle energie rinnovabili (mediante impianti solari, fotovoltaici, eolici, biomasse e mini-cogenerazione);
3. l'introduzione di appropriate forme di sostegno finanziario che consentano di agevolare la diffusione di un'ampia sensibilità intorno alla questione del risparmio energetico e l'utilizzo di energie alternative;

4. la convinzione che l'impegno comune della Federazione e di Legambiente possa contribuire alla creazione di una rete di imprese fornitrici operanti nel settore delle energie rinnovabili formata da aziende competenti e qualificate, in grado di crescere in efficienza tecnologica e capacità progettuale.

L'impegno della Federazione e di Legambiente si porrà in sintonia con le caratteristiche del territorio di competenza della detta BCC-CR e con gli indirizzi di politica energetica delle istituzioni pubbliche locali e nazionali.

Art. 1 - FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo si prefigge lo scopo di promuovere e favorire la firma di convenzioni tra le singole BCC-CR e Legambiente, dirette ad incentivare lo sviluppo di sistemi e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili (impianti solari, fotovoltaici, eolici, biomasse e mini-cogenerazione) da parte di famiglie, imprese ed enti mediante interventi finanziari a condizioni agevolate. A tale scopo verrà utilizzato con ogni adattamento eventualmente necessario lo schema tipo di *Accordo tra singola BCC e Legambiente per la diffusione delle fonti di energia rinnovabile* oggetto di una circolare Federcasse prot. n. 416, Circ. F.L. 30/07 del 2 marzo 2007 che si allega.

Art. 2 - VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2007 ed è tacitamente rinnovato con validità annuale. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata dalle parti interessate con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 3 - INVESTIMENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziari concessi dalle Banca di Credito Cooperativo-Casse Rurali riguarderanno:

- 3.1 studi di fattibilità e/o interventi volti a conseguire maggiori efficienze nel consumo di energie;
- 3.2 realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti solari, fotovoltaici, eolici, biomasse, mini-cogenerazione e sistemi di efficienza energetica) installati da privati cittadini, imprese agricole e non agricole ed enti pubblici;
- 3.3 interventi nei settori didattico-educativo e di formazione professionale.

Le operazioni bancarie saranno proposte a condizioni di particolare favore, come descritto nel successivo articolo 4.

Gli interventi descritti dovranno essere sempre presentati alle BCC-CR che provvederà ad inviarne copia a Legambiente. Sarà cura di quest'ultima redigere, per ogni richiesta, un giudizio di fattibilità tecnica e una valutazione di merito relative alle reali aspettative di innovazione: il parere tecnico-innovativo favorevole costituisce condizione necessaria per ottenere il finanziamento.

Le BCC-CR si riserveranno di analizzare e decidere in assoluta autonomia il merito creditizio delle operazioni proposte.

Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE E DURATA MASSIMA DEI FINANZIAMENTI

- 4.1 Per tutte le tipologie di investimento descritte all'articolo 3 'Investimenti finanziabili' sarà applicato un tasso variabile Euribor lettera a sei mesi maggiorato al massimo dell'1%.
- 4.2 Per le operazioni finanziarie descritte all'articolo 3, comma 1 e 2, si prevede un finanziamento pari all'intera somma necessaria per la realizzazione dell'impianto, comprensiva dell'Iva, da erogare con la forma tecnica di scoperto di conto corrente. Il finanziamento avrà durata massima di due anni in modo da permettere il completamento dell'investimento in attesa delle fasi di collaudo necessarie per l'incasso di successivi contributi in conto capitale. Alla fine di tale periodo e comunque entro due anni dall'erogazione, l'esposizione in conto corrente - purché l'intervento sia concluso - si trasformerà in finanziamento a rimborso rateale (che terrà conto anche dell'eventuale contributo pubblico ricevuto) con la durata massima di venti anni. Il finanziamento

comprende anche il rilascio di fidejussioni bancarie eventualmente richieste dagli enti pubblici prima delle fasi di collaudo dei progetti.

- 4.3 Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite apposito progetto, collaudo e certificazione dell'intervento effettuato. Per queste iniziative sono previsti investimenti massimi ammissibili pari a 200.000 euro
- 4.4 Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, la garanzia che viene richiesta dalla BCC-CR per l'erogazione del finanziamento al soggetto affidato può essere coperta dal medesimo impianto con canalizzazione irrevocabile del contributo derivato dalla cessione di energia all'ente competente (GSE), come da decreto del 19 Febbraio 2007.
- 4.5 Per le operazioni finanziarie descritte all'articolo 3, comma 3, sono previsti interventi finanziari fino ad un massimo di 20.000 euro ed è consentito un periodo massimo di ammortamento di cinque anni.

Art. 5 – RACCOLTA DI FONDI DEDICATI

Le BCC-CR potranno emettere prestiti obbligazionari e certificati di deposito dedicati allo scopo per sensibilizzare in modo ancora più diffuso la comunità locale intorno al progetto delle energie rinnovabili. Legambiente collaborerà per la divulgazione di tali forme di raccolta del risparmio.

Art. 6 – LEGAMBIENTE

Legambiente, si impegna a:

- 6.1 promuovere l'Accordo sottoscritto attraverso la propria rete diffusa capillarmente in tutto il territorio regionale sollecitare le Istituzioni per favorire le domande di finanziamento, mediante interventi di comunicazione ed incentivi pubblici;
- 6.2 organizzare sul territorio di competenza delle BCC-CR campagne mirate di informazione e attività di ufficio stampa, produzione di supporti cartacei promozionali ed opuscoli descrittivi;
- 6.3 fornire un servizio di corsi di formazione agli operatori di filiale;
- 6.4 assistere le BCC-CR dal punto di vista tecnico sui progetti sottoposti a richiesta di finanziamento;
- 6.5 dedicare una sezione del proprio sito internet www.fonti-rinnovabili.it alle informazioni sulle modalità di richiesta dei finanziamenti nonché i moduli di compilazione delle domande.

In ossequio a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le parti si danno reciprocamente atto di essere informate, ai sensi dell'art. 13 dello stesso, circa le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati conseguenti al presente accordo, e dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Le parti stesse consentono, ove tale consenso fosse necessario, i trattamenti dei propri dati nei limiti e con le modalità necessarie all'esecuzione del presente accordo.

In caso di controversia è competente il Foro di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto.

..... 2007

.....
(Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.)

..... 2007

.....



**ACCORDO TRA LA FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO DI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA E
LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
PER LA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI**



*(Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria s.c.)*